



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 marzo 2013
(OR. en)**

7489/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0065 (NLE)**

**PI 40
AUDIO 16
CULT 23**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	4 marzo 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 109 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 109 final



Bruxelles, 4.3.2013
COM(2013) 109 final

2013/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni audiovisive**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a firmare, a nome dell'Unione europea, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012 (di seguito, "trattato di Pechino").

Il suddetto trattato stabilisce una serie di nuove norme internazionali volte a garantire protezione e compenso adeguati agli artisti interpreti o esecutori audiovisivi: attori, musicisti, ballerini, ecc. le cui interpretazioni o esecuzioni sono incorporate in un'opera audiovisiva (ad esempio un film o un programma televisivo).

Il trattato è un notevole passo avanti nella protezione internazionale dei diritti connessi al diritto d'autore, e il primo strumento multilaterale adottato in materia dal 1996. Si tratta di un aggiornamento assai atteso che ammodernizza la tutela degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi a livello internazionale in quanto ne riconosce i diritti nell'ambiente digitale. Colma pertanto una lacuna che risale al 1996, ossia all'adozione del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito WPPT).

Il WPPT, cui l'Unione europea ha aderito nel 2000, ha introdotto una protezione internazionale dei diritti degli autori e di taluni titolari di diritti connessi che, per la prima volta, ha tenuto conto dell'evoluzione economica e tecnologica dell'ambiente digitale. Tuttavia, allora non si riuscì a raggiungere un accordo per includere, nel campo d'applicazione di questi strumenti, la protezione degli artisti interpreti o esecutori in relazione alle esecuzioni fissate in opere audiovisive (il WPPT contempla solo i diritti degli artisti interpreti o esecutori in ordine alle esecuzioni sui fonogrammi).

Dal 7 al 20 dicembre 2000 si è tenuta una conferenza diplomatica a Ginevra, ma i membri dell'OMPI non sono riusciti a mettersi d'accordo sul testo di un nuovo trattato. Il fallimento della conferenza diplomatica del 2000 ha sospeso i lavori per più di dieci anni. Nel giugno 2011 il comitato permanente dell'OMPI sul diritto d'autore e i diritti connessi (22a sessione) ha raggiunto un accordo provvisorio sulla questione principale rimasta in sospeso nel 2000, ossia la cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori ai produttori di opere audiovisive. Successivamente, l'assemblea generale dell'OMPI, nella 40a sessione tenutasi nell'ottobre 2011, ha deciso di riconvocare la conferenza diplomatica sospesa nel 2000. Questa si è tenuta a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e ha condotto all'adozione del trattato il 24 giugno 2012.

Con decisione del 7 novembre 2000, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a condurre i negoziati in vista dell'adozione di uno strumento per la protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive. Il 18 giugno 2012 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato allegate alla decisione per tener conto delle modifiche intervenute dopo il 2000 nell'*acquis* sul diritto d'autore nell'UE (adozione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione) e per prendere atto della riconvocazione della conferenza diplomatica di Pechino dal 20 al 26 giugno 2012.

La conferenza diplomatica di Pechino ha adottato il trattato il 24 giugno 2012.

L'Unione europea ha firmato l'atto finale a conclusione della conferenza diplomatica. Il Parlamento europeo è stato informato dei risultati della suddetta conferenza nella riunione della Commissione giuridica del 9 luglio 2012.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'Unione europea ha svolto un ruolo di rilievo nell'elaborazione delle disposizioni del trattato di Pechino per far sì che gli artisti interpreti o esecutori audiovisivi fruissero di un grado di protezione coerente con l'acquis dell'UE, e che gli artisti interpreti o esecutori audiovisivi europei potessero beneficiare anche a livello internazionale dello stesso grado di protezione garantito loro dalla normativa UE. In effetti, la maggior parte delle questioni figuranti nel trattato sono già armonizzate a livello dell'UE.

Molte disposizioni del trattato di Pechino si ispirano al WPPT del 1996 e nell'insieme i due trattati sono strutturati allo stesso modo. I beneficiari della protezione offerta dal trattato di Pechino sono gli artisti interpreti o esecutori cittadini dei paesi firmatari del trattato o residenti abitualmente in uno dei paesi firmatari.

La protezione è garantita in base al trattamento nazionale, vale a dire che ciascun paese accorda agli artisti interpreti o esecutori (cittadini di un altro paese) lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi e al diritto a un equo compenso previsti dal trattato. La portata del trattamento nazionale può essere limitata per determinati diritti secondo disposizioni specifiche del trattato.

Il trattato prevede che, indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la loro cessione, l'artista interprete o esecutore conserva determinati diritti morali per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, il trattato accorda agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi sulle interpretazioni o esecuzioni fissate e non fissate.

Per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni non fissate, gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al pubblico di quelle non fissate nonché di autorizzarne la fissazione.

Per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di autorizzarne la riproduzione diretta o indiretta, la distribuzione e il noleggio a scopo di lucro dell'originale e delle copie (anche dopo averne autorizzato la distribuzione).

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni (ad esempio scaricamento in linea dei film che le comprendono). Infine, il trattato accorda agli artisti interpreti o esecutori il diritto di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni. Le Parti contraenti hanno facoltà di sostituire questo diritto con quello a un compenso equo o di derogarvi completamente.

Le Parti contraenti dispongono della massima flessibilità per organizzare la cessione dei diritti. Possono ad esempio decidere che, una volta che l'artista interprete o esecutore abbia consentito alla fissazione di un'interpretazione o esecuzione, i suoi diritti esclusivi sono ceduti ai produttori, se non altrimenti stabilito per contratto tra l'artista interprete o esecutore e il produttore. In ogni caso la disposizione non impone alle Parti contraenti alcun obbligo di prevedere una cessione automatica.

In linea con il WPPT, il trattato di Pechino specifica che, per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, la legislazione nazionale può prevedere limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste per la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, in osservanza al cosiddetto "test su tre livelli". Come il WPPT, anche il nuovo trattato stipula che le Parti contraenti prevedano un'adeguata tutela giuridica e preconstituiscano mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche di tutela

impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell'esercizio dei loro diritti, nonché mezzi di ricorso adeguati ed efficaci contro la rimozione o l'alterazione di informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti aggiunte in un'interpretazione o esecuzione fissata su fissazione audiovisiva. Infine, la durata della protezione è di almeno cinquant'anni dalla fissazione dell'interpretazione o esecuzione audiovisiva.

L'ultima parte del trattato contiene le consuete disposizioni amministrative e procedurali anche qui ampiamente ispirate a quelle corrispondenti del WPPT.

Il trattato comprende una serie di dichiarazioni concordate, alcune delle quali (rapporto del trattato con il WPPT e il TRIPS, definizione dell'artista interprete o esecutore, misure di tutela tecnologica in relazione a limitazioni e eccezioni) sono state oggetto di negoziazioni specifiche durante la conferenza diplomatica 2012.

Secondo l'articolo 23 del trattato di Pechino, l'Unione europea può diventare parte del trattato se, durante la conferenza diplomatica, si dichiara competente per la materia ivi disciplinata, se la propria legislazione vincola tutti i suoi Stati membri e se è stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del trattato. Dal momento che la Commissione era stata debitamente autorizzata dal Consiglio a negoziare, l'Unione europea ha quindi fatto la dichiarazione di cui sopra alla conferenza diplomatica di Pechino. Il trattato dovrebbe quindi essere firmato dall'Unione europea in base a una decisione del Consiglio, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

La Commissione ha ritenuto soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la partecipazione della Comunità europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000 al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive.
- (2) I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è stato adottato il 24 giugno 2012.
- (3) Il trattato stabilisce una serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi.
- (4) Il trattato rimane aperto alla firma di ciascuna Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione. È opportuno pertanto che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, con riserva di conclusione del suddetto trattato in data successiva.

Il testo del trattato da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del trattato, con riserva di conclusione, alla persona o alle persone indicata/e dalla Commissione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*